

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle scivole a fune alta e delle funivie bifune) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 14.

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)» Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 settembre 2011, n. 0228/Pres.

Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni. Pag. 9



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2011, n. 0232/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. Pag. 12

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 7.

Regolamento "Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale" Pag. 13



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 28 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo

1. Il titolo della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune), è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 1/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammortamento fisso). — 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammortamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2-bis

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 1/2010 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Revisione ridotta). — 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), può essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, purché sia effettuata, prima della scadenza, una revisione ridotta, secondo un programma approvato dalla struttura competente. Al fine dell'approvazione di tale programma, il concessionario è tenuto a trasmettere alla medesima struttura, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della revisione generale, la seguente documentazione:

a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell'impianto, preferibilmente dal costruttore originario;

b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;

c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;

d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da personale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).

2. Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all'art. 29 della legge regionale 20/2008, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo di due anni.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2011.

ROLLANDIN

(Omissis).

11R0497

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 14.

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 28 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo alla dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese, secondo la vigente definizione comunitaria di piccola media impresa (PMI).

2. Ai fini della concessione dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere costituite da non più di tre anni;

b) avere sede operativa nel territorio regionale.

3. Sono considerate imprese innovative le imprese che possono dimostrare che i costi di ricerca e di sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.



4. Nel caso di start-up senza antefatti finanziari, sono considerate imprese innovative quelle che possono dimostrare che le spese per la ricerca e lo sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative, riferite ad un periodo almeno semestrale, nella revisione contabile del loro periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

5. Le imprese innovative di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 35 del regolamento (CE) n. 800/2008 una sola volta nel periodo in cui corrispondono alla definizione di nuove imprese innovative ai sensi del medesimo regolamento.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 300.000 euro per impresa.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 150.000 euro per impresa.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria e che siano relative:

a) al personale dipendente;

b) alle consulenze tecniche;

c) agli attivi materiali quali le attrezzature e le strumentazioni, sia di nuovo acquisto che già utilizzati, purché in tale ipotesi il loro valore sia certificato da apposita perizia;

d) agli attivi immateriali, quali le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

e) alla locazione di immobili e alle relative utenze.

2. Le spese di cui al comma 1, lettere c) e d), devono rappresentare almeno il 30 per cento del totale delle spese.

3. I piani di sviluppo devono essere avviati successivamente alla valutazione tecnica e amministrativa della domanda di cui all'art. 5, comma 2, e avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

4. Le spese devono essere sostenute non oltre i tre anni successivi alla concessione del contributo.

Art. 5.

Procedure

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, sull'apposita modulistica predisposta dalla medesima struttura.

2. I contributi sono concessi previa istruttoria amministrativa della struttura competente, della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'art. 6, in merito all'innovatività del piano di sviluppo. A seguito delle predette istruttorie, le domande sono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per la valutazione dell'ammissibilità delle stesse.

3. I contributi sono erogati tramite FINAOSTA S.p.A. sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del progetto e della congruità dei costi attestati dalla Commissione tecnica.

4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, nella misura massima del 30 per cento, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa.

5. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

6. Le domande istruite positivamente ma non agevolate per carenza di fondi possono essere ripresentate l'anno successivo e finanziate prioritariamente rispetto alle nuove domande.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, può stabilire ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.

Art. 6.

Commissione tecnica

1. La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 12 della legge regionale 84/1993.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. La medesima deliberazione fissa, altresì, il compenso lordo da corrispondere ai componenti della Commissione per ciascuna istruttoria, oltre al rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per il personale appartenente al ruolo unico regionale.

Art. 7.

Revoca dei contributi

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria;

b) avvio di procedure concorsuali;

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo o mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti;

d) violazione di quanto disposto all'art. 2, comma 5;

e) violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 8.

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione regionale prevista dagli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti relativi alle stesse spese ammissibili.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono altresì cumulabili, nei tre anni successivi alla concessione dei medesimi, con gli aiuti esentati a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, ad eccezione degli aiuti esentati ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento medesimo.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 550.000 per l'anno 2011 e 600.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

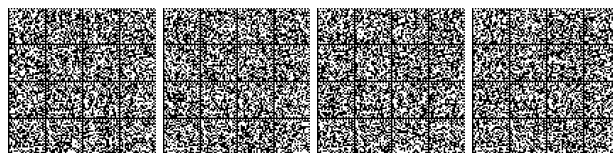
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.3.1.1f (Comitati e commissioni), 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello Sviluppo economico) e 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche), per euro 50.000 nel 2011 e annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) nell'UPB 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013), per annui euro 500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Le entrate di cui all'art. 7, comma 3, sono introitate nel bilancio della Regione.



5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2011.

ROLLANDIN

(Omissis).

11R0498

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce, in relazione ai cambi alloggio:

- a) le modalità e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;
- b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;
- c) le forme di tutela per le categorie disagiate.

2. La mobilità dell'utenza è finalizzata all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale e del disagio abitativo di carattere sociale, e si attua mediante:

- a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;
- b) cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;
- c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.

Art. 2.

Programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore

1. L'ente gestore può predisporre programmi di mobilità dell'utenza, sentita la Commissione utenza di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 3/2010 (di seguito denominata Commissione utenza), per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché per ottimizzare l'utilizzo di alloggi privi di barriere architettoniche e per tutelare la civile convivenza e la salute dell'utenza, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi e attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza.

2. L'alloggio è sottoutilizzato quando le sue dimensioni risultano superiori a quelle indicate all'articolo 10, comma 1, del regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.

3. L'alloggio è sovraffollato quando le sue dimensioni, con esclusione della cucina o angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati e dei servizi igienici, sono inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente il nucleo.

4. I programmi di mobilità dell'utenza di cui al presente articolo possono riguardare gli alloggi di risulta e un massimo del 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione. L'ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.

5. Il programma di mobilità è comunicato ai singoli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione, anche in relazione alle condizioni dell'alloggio proposto, al legale rappresentante dell'ente gestore, che decide entro sessanta giorni, sentita la Commissione utenza.

6. Se l'assegnatario rifiuta la mobilità di cui al presente articolo, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione di cui al comma 5, gli viene applicato un canone di locazione pari al doppio di quello dovuto ai sensi del regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 3/2010.

7. La maggiorazione del canone di cui al comma 6 non si applica se il nucleo è composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni e l'alloggio proposto per la mobilità è ubicato al di fuori del quartiere ATC di residenza o se nel nucleo sono presenti uno o più invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l'80 e il 100 per cento.

8. Il rifiuto del cambio di un alloggio sottoutilizzato, fatte salve le condizioni di cui al comma 7, comporta altresì la perdita della condizione di moroso incolpevole, come definito dal regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 3/2010.

9. L'ente gestore ha facoltà di concedere incentivi atti ad agevolare il trasferimento del nucleo nel nuovo alloggio, nel caso di accettazione del cambio disposto ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario a seguito di bando

1. Al fine di favorire la mobilità volontaria degli assegnatari, l'ente gestore, sentita la Commissione utenza, emette almeno ogni quattro anni apposito bando e ne dà notizia, se trattasi di un comune, mediante affissione per almeno quindici giorni consecutivi nell'Albo pretorio e nelle sedi di decentramento nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, o, se trattasi di un'ATC o di un altro ente, nella propria sede in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici. Del bando è data inoltre notizia mediante inserzione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte. Per consentire l'eventuale partecipazione ad assegnatari residenti in alloggi gestiti da altri enti o in altre province della Regione, il bando viene, infine, inviato a tutte le Agenzie territoriali per la casa della Regione, che provvedono all'affissione presso la propria sede, nei modi previsti dal presente comma.

2. Specifici bandi di mobilità possono essere destinati a portatori di handicap, ai fini dell'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche.

3. Le domande degli assegnatari vengono inserite in un'apposita graduatoria, conseguente all'attribuzione di punteggi da parte dell'ente gestore, per le seguenti fattispecie:

- a) situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo, come definita all'articolo 2, comma 2;
- b) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute;
- c) situazione di sovraffollamento, come definita all'articolo 2, comma 3;
- d) necessità del richiedente di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura, di assistenza o di studio;
- e) necessità di contenimento del canone di locazione e delle spese.

4. I punteggi conseguenti alle fattispecie di cui al comma 3 devono essere indicati nel bando approvato dall'ente gestore.

5. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata ed affissa secondo le modalità di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso al legale rappresentante dell'ente gestore, che provvede in merito, sentita la Commissione utenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.



6. L'ente gestore può prioritariamente prendere in esame richieste di cambio alloggio provenienti da assegnatari residenti nello stesso immobile in cui è situato l'alloggio resosi disponibile, in presenza di almeno una delle fattispecie di cui al comma 3.

7. Al di fuori del bando, l'ente gestore può disporre, sentita la Commissione utenza, la concessione di cambio alloggio a seguito di domande pervenute in relazione all'insorgenza di gravi patologie debitamente documentate o per la tutela della civile convivenza, che determinino incompatibilità con l'alloggio assegnato e che rivestano condizione di particolare urgenza.

8. Al fine di non sottrarre patrimonio abitativo di edilizia sociale alla disponibilità per nuove assegnazioni, gli alloggi che l'ente gestore destina ai cambi, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua in ciascun ambito territoriale, come definito nell'allegato A alla legge regionale n. 3/2010, previa comunicazione ai Comuni interessati, non possono rimanere inutilizzati per un periodo superiore a 180 giorni dalla loro disponibilità.

Art. 4.

Cambi consensuali tra assegnatari

1. L'ente gestore può autorizzare cambi alloggio consensuali tra assegnatari nel caso in cui detti cambi non generano situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento, come definite all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. La concessione dei cambi consensuali è subordinata alla dichiarazione da parte di entrambi gli assegnatari dell'accettazione degli alloggi nello stato in cui si trovano.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per ciascun assegnatario è ammesso, di norma, un solo cambio alloggio nell'arco di quattro anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed impreviste adeguatamente documentate.

2. Non possono essere autorizzati cambi alloggio in favore di assegnatari che abbiano perduto i requisiti per la permanenza o nei confronti dei quali siano in corso azioni di annullamento o di decadenza dall'assegnazione o di rescissione della convenzione.

3. Non può darsi luogo al cambio alloggio se l'assegnatario non è in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, salvo che:

a) si tratta di morosità incolpevole, come definita nel regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 3/2010;

b) il cambio alloggio è finalizzato ad una riduzione del canone e delle spese accessorie, previa sottoscrizione, da parte dell'assegnatario, di un impegno al pagamento rateale della morosità pregressa.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 ottobre 2011

COTA

11R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:

a) l'individuazione degli alloggi che possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 3/2010 (articoli 2, comma 5, e 12, comma 5, della legge regionale n. 3/2010);

b) l'individuazione delle situazioni di emergenza abitativa, per le assegnazioni al di fuori delle graduatorie ordinarie (art. 10, comma 1, della legge regionale n. 3/2010);

c) le fattispecie di esenzione dalla corresponsione da parte dei comuni di somme per ritardata assegnazione degli alloggi (art. 12, comma 2, della legge regionale n. 3/2010);

d) le modalità di comunicazione dell'assegnazione, di scelta dell'alloggio, della rinuncia e di stipula della convenzione di locazione (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

e) le procedure e le modalità di esclusione dalla graduatoria (art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

f) le procedure e le modalità di annullamento dell'assegnazione (art. 16, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

g) le procedure e le modalità del pronunciamento della decadenza (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 3/2010);

h) l'istituto dell'ospitalità (art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2010).

TITOLO II

ESCLUSIONE DI ALLOGGI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010

Art. 2.

Casi generali di esclusione

1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;



b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata.

2. Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile.

3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile.

4. Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione.

5. Le autorizzazioni all'esclusione concesse prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2010, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) hanno scadenza in data 31 dicembre 2018 e possono essere eventualmente prorogate ai sensi del comma 2, qualora rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1.

Art. 3.

Esclusioni di alloggi delle ATC

1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale n. di alloggi che le Agenzie territoriali per la casa intendano destinare a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ai limiti previsti per l'accesso all'edilizia sociale.

2. Agli alloggi oggetto di esclusione ai sensi del presente articolo è applicato un canone di locazione determinato dal Consiglio di amministrazione dell'ATC.

3. Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ATC.

Art. 4.

Esclusioni dovute a carenza di domanda

1. Sono autorizzabili, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito bando, l'esistenza di un numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. In tal caso, i canoni di locazione sono da determinarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le autorizzazioni all'esclusione di cui al comma 1 hanno durata di anni cinque e possono essere successivamente prorogate, a condizione che il comune attesti il perdurare dell'impossibilità di assegnare gli alloggi, verificata a seguito dell'emissione di un nuovo bando di assegnazione antecedentemente la scadenza dell'esclusione.

3. Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale, contenente le informazioni relative al bando emesso e alla graduatoria approvata dalle quali emerge l'impossibilità di assegnare gli alloggi. Qualora gli alloggi siano di proprietà di un ente diverso dal comune, la richiesta di autorizzazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario.

Art. 5.

Modalità di autorizzazione all'esclusione

1. Le autorizzazioni alle esclusioni di alloggi dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 3/2010, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi.

TITOLO III

ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010

Art. 6.

Situazioni di emergenza abitativa

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010, quelle dei nuclei che:

a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;

b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;

c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;

d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;

e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

TITOLO IV

ESENZIONE DALLA CORRESPONSIONE DI SOMME PER RITARDATA ASSEGNAZIONE

Art. 7.

Individuazione della fattispecie di esenzione

1. Il corrispettivo da versare da parte del comune all'ente gestore ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 non è dovuto qualora lo stato dell'alloggio, dichiarato dall'ente gestore disponibile all'assegnazione, sia dichiarato scadente ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 3/2010. La dichiarazione di condizione scadente dell'alloggio deve essere rilasciata dal comune in cui il medesimo è situato.



TITOLO V

MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ART. 13, COMMA 3,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010

Art. 8.

Modalità di comunicazione dell'assegnazione

1. Il comune notifica all'interessato l'avvenuta assegnazione con lettera raccomandata A/R, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

Art. 9.

Modalità di scelta dell'alloggio

1. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Non può, comunque, essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell'allegato A, in relazione alla composizione del nucleo.

2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti, il comune comunica all'assegnatario con lettera raccomandata a/r che può fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.

3. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, il comune dispone l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalità previste all'art. 13, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10.

Modalità di rinuncia all'alloggio

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo in riferimento ai parametri stabiliti nell'allegato B.

2. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono, inoltre, rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, qualora presenti barriere architettoniche incompatibili con la situazione di invalidità di uno o più dei componenti il nucleo o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo di documentate gravi situazioni di salute.

3. In caso di rinuncia ad alloggio inadeguato ai sensi dei commi 1 e 2, il concorrente non perde il diritto a future assegnazioni di alloggi e mantiene la propria posizione nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Art. 11.

Modalità di stipula della convenzione

1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi nella sede dell'ente gestore, nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata a/r, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.

2. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato all'ente gestore entro dieci giorni da quello indicato, si dà corso alle procedure di annullamento dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2010 e secondo le modalità previste all'art. 13 del presente regolamento.

TITOLO VI

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Art. 12.

Procedure e modalità di esclusione dalla graduatoria

1. In presenza delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2010, comunque accertate prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione, il comune trasmette alla Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010 le risultanze degli accertamenti effettuati.

2. La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010, dopo aver comunicato all'interessato con lettera raccomandata a/r le risultanze degli accertamenti compiuti dal comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'esclusione dalla graduatoria.

3. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Il comune dispone l'esclusione dalla graduatoria entro trenta giorni dall'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte della Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010.

5. Nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3/2010, il comune provvede direttamente, dopo averne data comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

TITOLO VII

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 13.

Procedure e modalità di annullamento dell'assegnazione

1. In presenza delle condizioni previste all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2010, comunque accertate prima della stipula della convenzione di locazione, il comune trasmette alla Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'ente gestore, che sospende la stipula della convenzione.

2. La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010, dopo aver comunicato all'interessato con lettera raccomandata a/r le risultanze degli accertamenti compiuti dal comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.

3. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Il comune dispone l'annullamento dell'assegnazione entro trenta giorni dall'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte della Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010.

5. Nel caso di annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2010, l'ente gestore comunica la mancata stipula della convenzione al comune, il quale provvede entro trenta giorni all'adozione del provvedimento di annullamento.



TITOLO VIII

DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Art. 14.

Procedure e modalità di decadenza dall'assegnazione

1. In presenza delle condizioni previste all'art. 17, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2010, l'ente gestore inoltra formale segnalazione al comune che ha effettuato l'assegnazione, informandone contestualmente la Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010, alla quale il comune è tenuto a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 3/2010.

2. La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2010, dopo aver comunicato all'interessato con lettera raccomandata a/r la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal comune ai sensi del comma 1 del presente articolo, il proprio parere sul pronunciamento della decadenza.

3. Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere obbligatorio e vincolante di cui al comma 2.

4. Nei casi previsti all'art. 17, comma 1, lettere a), c), ed e), della legge regionale n. 3/2010, la decadenza è disposta d'ufficio dal comune che ha effettuato l'assegnazione, dopo aver comunicato all'interessato con lettera raccomandata a/r la sussistenza delle condizioni di legge, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. La decadenza ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle deduzioni dell'assegnatario o dalla comunicazione di compiuta giacenza della lettera raccomandata.

5. Qualora il comune non provveda al pronunciamento della decadenza nei termini previsti dal presente articolo, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.

6. Il provvedimento di decadenza di cui al presente articolo deve contenere un termine per il rilascio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al comune che lo ha adottato darne esecuzione, avvalendosi del comune nel quale è situato l'alloggio.

Art. 15.

Decadenza per morosità colpevole

1. L'ente gestore, in caso di morosità superiore a tre mesi, provvede alla messa in mora dell'assegnatario. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

2. Decorso inutilmente il termine di messa in mora dell'assegnatario di cui al comma 1, l'ente gestore richiede al comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 3/2010.

3. Qualora il comune non provveda al pronunciamento della decadenza entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo.

4. Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al comune che lo ha adottato darne esecuzione, avvalendosi del comune nel quale è situato l'alloggio.

TITOLO IX

OSPITALITÀ

Art. 16.

Procedure e modalità di concessione dell'ospitalità

1. L'ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell'assegnatario, l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all'assegnatario da vincoli di paren-

tela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l'ingresso dell'ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

2. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento alla situazione economica dei soggetti ospitati.

3. I soggetti ospitati non hanno diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.

4. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare in ragione della concessione dell'ospitalità non dà diritto all'assegnatario di avanzare richiesta di cambio alloggio.

5. L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2010.

6. Qualora il soggetto ospitato, al termine del periodo di cui al comma 1, non risulti iscritto da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'assegnatario, la richiesta di ospitalità può essere rinnovata da parte dell'assegnatario.

7. L'ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell'assegnatario, un'ospitalità breve, per il periodo massimo di tre mesi, per le fattispecie di cui al comma 1. L'ospitalità breve è autorizzabile anche qualora comporti la perdita di uno o più dei requisiti per la permanenza, ferma restando la conseguente revisione del canone di locazione.

8. Le autorizzazioni all'ospitalità concesse antecedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento esplicano i loro effetti fino alla loro naturale scadenza.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 ottobre 2011

COTA

(Omissis)

11R0550

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2011, n. 0228/Pres.

Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di



cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina, per l'anno 2011, i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2011, n. 752, destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta dei servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3

Individuazione aree intervento

1. Per l'anno 2011 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono i seguenti interventi:

a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità Europea;

b) prestazioni a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità;

c) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani.

2. Per l'anno 2011 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali si garantisce la continuità del sostegno agli interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2010, n. 435.

Art. 4

Criteri e modalità di riparto

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2011 alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 67 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2010 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data 16 novembre 2010, termine ultimo per la presentazione delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2010 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data 16 novembre 2010, termine ultimo per la presentazione delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino ad un massimo del 23 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità. I fondi assegnati sono utilizzati, principalmente per sostenere e consolidare la gestione solidaristica in forma associata a livello di ambito distrettuale, secondo quanto previsto nelle Convenzioni istituite del Servizio sociale dei Comuni, negli atti di delega di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, e negli ulteriori atti attuativi che regolano la gestione associata. Qualora le prestazioni di che trattasi non rientrino tra quelle gestite in forma associata l'importo è prioritariamente destinato a sostenere i costi per l'accoglimento in comunità di minori e mamme con bambino sostenuti dai Comuni facenti parte del SSC con popolazione inferiore a 7.500 abitanti. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale definisce i criteri necessari per l'utilizzo dei fondi anche nel caso in cui nell'ambito di riferimento non ci siano comuni con popolazione inferiore ai 7500 abitanti ovvero non ci siano interventi sostenuti per tali finalità dai comuni stessi. La ripartizione è effettuata tra gli enti gestori del SSC, sulla base dei dati ricavabili dalla Cartella sociale informatizzata con le seguenti modalità:

1) il 15 per cento in base al numero di minori residenti nel territorio di competenza del SSC accolti in comunità alla data del 31 dicembre 2010;

2) il 15 per cento in base al numero di minori in affido in carico al SSC alla data del 31 dicembre 2010;

3) il 70 per cento in base al numero di minori, residenti nei Comuni facenti parte del territorio di competenza del SSC con popolazione inferiore a 7.500 abitanti, accolti in comunità alla data del 31 dicembre 2010;

c) fino ad un massimo del 3 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) e dell'ENLRP (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980 n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'articolo i-bis introdotto nel decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla Regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli enti di cui alla presente lettera, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture il 20 per cento in meno di quanto assegnato nell'anno 2010 per le medesime finalità.

d) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, per progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, per il completamento dell'attuazione della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 435/2010. La ripartizione a favore degli enti Gestori del SSC è effettuata proporzionalmente alla popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.

Art. 5

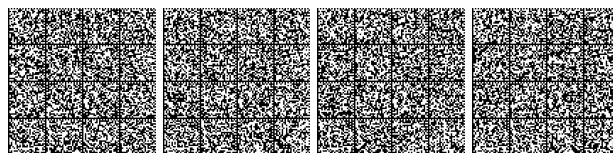
Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), redatte secondo il modello di cui all'Allegato A), sono presentate alla Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.



Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 5, comma 1)

MODELLO DI RICHIESTA "MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

Alla Regione Autonoma FVG
 Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria
 e politiche sociali
 Servizio sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
 Riva N. Sauro, 8
 34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 6/2006 art. 39, finanziamento delle funzioni dei comuni
 Istanza di contributo anno 2011 **"Minori stranieri non accompagnati"**

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'ente (comune o ente gestore)

CHIEDE

che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 1 lettera a) del "Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni" a sostegno degli oneri relativi all'accoglimento residenziale di minori stranieri non accompagnati.

A tal fine dichiara

a) che al 31.12.2010 la popolazione residente nel comune di _____ è di n. _____ abitanti;

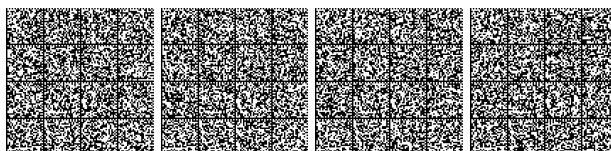
b) che il costo preventivato per l'anno 2011 è di Euro _____

(ricomprendendo anche Euro _____ per minori inseriti in struttura a partire dal 16 novembre 2010 fino al 31.12.2010 e non rientranti nella domanda di contributo presentata nell'anno 2010).

Numero minori	Numero mesi/giorni	Costo retta
	accoglimento in comunità	Mensile/giornaliera

FIRMA DEL RESPONSABILE

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2011, n. 0232/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0556

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico; per la riqualificazione del patrimonio esistente; per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco DOP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2005, n. 45.

Art. 2.

Vincoli

1. Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 19/2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuità nell'attività zootecnica di allevamento animale è comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (allegato C).

Art. 3.

Deroga distanze

1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 19/2009 è necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).



Art. 4.

Requisiti tecnici descrittivi

1. Le strutture di allevamento animale di cui all'art. 11, comma 1 legge regionale 19/2009 e le strutture di ricovero per bovini allevati allo stato brado sono, rispettivamente, adeguate e realizzate, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel presente regolamento, alle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli) e ai criteri previsti dalla direttiva 18 dicembre 2008, n. 2008/119/CE e dalla direttiva 20 luglio 1998, n. 98/58/CE, nonché alle vigenti norme igienico sanitarie e alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di trattamento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale 19/2009 e quelle dei ricoveri per bovini allevati allo stato brado, e la tipologia dei materiali da utilizzare per gli interventi consentiti, si conformano alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e a quanto previsto nell'allegato A, per l'adeguamento delle strutture di allevamento animale, e nell'allegato B, per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

11R0558

REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 7.

Regolamento "Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale istituito, dalla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania).

2. Sono considerate, associazioni di promozione sociale, come definito dall'art. 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Non sono considerate associazioni di promozione di sociale, come definito dall'art. 2, comma 2, della legge 383/2000 i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale, come definito dall'art. 2, comma 3, della legge 383/2000, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. Non sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale

1. Hanno diritto ad iscriversi nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell'art. 3, della legge 383/2000, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale.

2. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

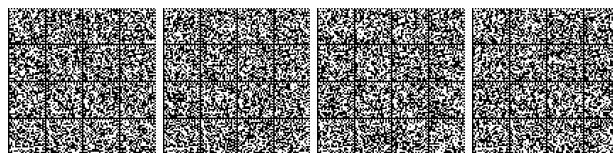
Art. 3.

Procedure per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale il legale rappresentante dell'associazione di promozione sociale, presenta al settore assistenza sociale della giunta regionale apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica dello statuto dell'associazione;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione con la specifica indicazione dell'ambito territoriale di attività, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito regionale;
- e) copia dell'ultimo rendiconto economico-finanziario approvato;
- f) copia del codice fiscale;
- g) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti che l'associazione non è iscritta nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal dirigente del settore entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza.



3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 4.

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici fiscali previsti per legge.

2. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 30 della legge 383/2000, possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno centottanta giorni nel registro regionale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

3. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Art. 5.

Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale comunicano al settore assistenza sociale della giunta regionale le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. Le associazioni iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente e la relazione sintetica delle attività svolte.

3. La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dal registro.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.

5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di associazione di promozione sociale, il dirigente avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6.

Procedure per la revisione e la cancellazione

1. Gli uffici regionali provvedono alla revisione periodica delle associazioni iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono cancellate dal registro, con provvedimento espresso del dirigente del settore assistenza sociale, le associazioni che:

- a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;
- b) perdono i requisiti per l'iscrizione;
- c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'art. 5, comma 1;
- d) non ottemperano agli adempimenti annuali.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Art. 7.

Modalità di tenuta del registro

1. Il registro regionale è articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti a diversi ambiti di intervento:

- a) Sezione a) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito sociale;
- b) Sezione b) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito culturale;
- c) Sezione c) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente nell'ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- d) Sezione d) nella quale sono iscritte le associazioni che operano prevalentemente in ambito di cooperazione internazionale;
- e) Sezione e) nella quale sono iscritte le associazioni che operano nell'ambito sportivo, ricreativo o turistico;
- f) Sezione f) nella quale sono iscritte le associazioni che operano in ambiti diversi da quelli indicati nelle sezioni che vanno dalla lettera a) alla lettera e).

2. L'articolazione in sezioni ha esclusivamente finalità anagrafiche e non limita gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro.

3. Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente responsabile. In esso sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 8.

Incompatibilità

1. L'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale del volontariato, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale 11/2007.

Art. 9.

Pubblicità del Registro

1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.

2. A cadenza annuale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Campania.

CALDORO

11R0559

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*







* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 1 1 2 *

€ 1,00

